

Maggio 2016

Modifiche alla normativa sull'obbligo di diligenza nel Liechtenstein

Premessa

Con effetto dal 31 dicembre 2015 il regime previsto nel Principato del Liechtenstein in materia di obbligo di diligenza è stato sottoposto a un sostanziale adeguamento, che solo a prima vista non sembra figurare tanto penetrante. In ogni caso tale adeguamento recepisce già una gran parte delle norme previste dalla IV direttiva antiriciclaggio dell'Unione europea (2015/849/UE) e, ad una contemplazione più approfondita, è molto dettagliata e di ampia portata.

All'origine delle modifiche, oltre alla direttiva citata, c'è anche il Common Reporting Standard (CRS) sviluppato dall'OCSE, recepito dal Liechtenstein con la legge sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale. Nelle seguenti spiegazioni vengono commentati le rettifiche apportate alla legge concernente l'obbligo di diligenza (Sorgfaltspflichtgesetz, di seguito denominata «SPG») e all'ordinanza concernente l'obbligo di diligenza (Sorgfaltspflichtverordnung, di seguito denominata «SPV»).

Ai sensi del CRS e della legge sullo scambio di informazioni, gli istituti finanziari residenti in uno stato contraente sono tenuti a comunicare determinate informazioni alle loro autorità fiscali nazionali. A loro volta queste ultime inviano i dati ricevuti alle autorità competenti (normalmente la corrispondente autorità fiscale) dello stato contraente interessato. L'accordo dovrebbe consentire uno scambio di informazioni ampiamente automatizzato e i dati rilevanti a fini fiscali dovrebbero essere comunicati nel modo più unitario possibile, in modo da trasmettere, o a ricevere secondo del punti di vista, informazioni valide e soprattutto comprensibili. A questo proposito vale la pena ricordare che il CRS si basa sul principio della reciprocità, per cui il Principato del Liechtenstein non soltanto invia informazioni, ma riceve anche dati (per così dire «esteri») da e su soggetti residenti nel Principato.

Modifiche essenziali riguardanti la definizione degli aventi diritto economico


Le informazioni fornite finora conformemente alla normativa da coloro che sono soggetti a obbligo di diligenza nel Liechtenstein, non comprendono tutti i dati richiesti in futuro dal CRS. Pertanto l'SPV è stata adeguata con diverse modifiche entrate

in vigore a breve distanza l'una dall'altra, in modo da avere una base unitaria per la raccolta di informazioni e per il loro successivo scambio. La prima modifica dell'SPV è entrata in vigore il 31 dicembre 2015 (gazzetta ufficiale del Liechtenstein LGBl 2015 no 249) e già il giorno dopo, il 1o gennaio 2016, è entrata in vigore la modifica successiva (LGBl 2015 no 250). Le due modifiche vengono anche indicate rispettivamente come «1o livello» e «2o livello» di implementazione del nuovo regime. Mentre il 1o livello è servito a eliminare singole incertezze sull'interpretazione della normativa, nel quadro del 2o livello sono stati introdotti nuovi obblighi di diligenza, talvolta più ampi.

Queste modifiche normative hanno in particolare comportato cambiamenti relativi alla definizione dei soggetti aventi diritto economico ai sensi dell'art. 3 SPV. Come avviene attualmente nel caso delle corporazioni (incluso società senza personalità e Anstalt strutturate come corporazioni), sono considerate aventi diritto economico quelle persone fisiche, che in ultima analisi detengono o controllano, direttamente o indirettamente, una quota o diritti di voto pari al 25% e oltre in tali soggetti di diritto, che partecipano agli utili di tali soggetti di diritto con il 25% e oltre oppure che esercitano in altro modo il controllo sulla loro gestione (art 3 cpv. 1 lett. a cifra 1 SPV). Per effetto delle recenti modifiche, per le corporazioni (incluso società senza personalità e Anstalt strutturate come corporazioni), le persone fisiche che sono membro dell'organismo di direzione di tali corporazioni vengono ora considerate aventi diritto economico se non sono stati identificati soggetti ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. a cifra 1 SPV (art. 3 cpv. 1 lett. a cifra 2 SPV).

La definizione dei soggetti aventi diritto economico nel caso di fondazioni, fiduciarie e Anstalt strutturate analogamente alle fondazioni, è cambiata notevolmente rispetto alla normativa precedente. Ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. b SPV vengono ora considerate nel loro caso aventi diritto economico:

- quelle persone fisiche che sono i fondatori o fiduciari effettivi, non su base fiduciaria, indipendentemente dal fatto se, dover aver fondato il soggetto di diritto, ne esercitano il controllo;
- Finora il fondatore e il fiduciario erano considerati soggetti aventi diritto economico solo nel caso in cui in ultima analisi esercitassero direttamente o indirettamente il controllo sul patrimonio del soggetto di diritto. Ora invece i fondatori e i fiduciari sono considerati in ogni caso soggetti aventi diritto economico. Come fondatore o fiduciario deve essere sempre



indicata una persona fisica, che deve essere il fondatore o il fiduciario effettivo, non su base fiduciaria. Di conseguenza è considerato fondatore o fiduciario la persona fisica che in ultima analisi apporta i valori patrimoniali nel corrispondente soggetto di diritto.

- quelle persone fisiche o giuridiche che sono membro del consiglio di fondazione o di amministrazione o dell'amministratore fiduciario;
- eventuali persone fisiche che rivestono la funzione di protettore o funzioni simili o equivalenti;
- quelle persone fisiche che costituiscono i beneficiari;
- se non sono stati designati beneficiari, i gruppi di persone nel cui interesse è stato costituito o viene gestito il soggetto di diritto;
- e inoltre quelle persone fisiche che controllano in ultima analisi il soggetto di diritto mediante diritti di proprietà diretta o indiretta o in altra maniera.

A questo proposito occorre osservare che per «controllo» ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 SPV si intende in particolare la possibilità di a) disporre del patrimonio del soggetto di diritto, b) modificare le disposizioni che caratterizzano il soggetto di diritto, c) modificare i beneficiari oppure d) influire sull'esercizio delle possibilità di controllo secondo i punti da a) a c) (art. 3 cpv. 2 SPV).

Inoltre nel quadro delle citate modifiche sono state riviste le disposizioni in materia di determinazione e verifica dell'identità del soggetto avente diritto economico e le corrispondenti prescrizioni in materia di documentazione (cfr. art. 11a segg. SPV).

Conseguenze pratiche

La registrazione dei soggetti aventi diritto economico e dei destinatari della distribuzione degli utili nel caso di soggetti di diritto discrezionali, di pubblica utilità o di beneficenza ai sensi dell'art. 12 SPV, avviene normalmente nella pratica con i moduli C, T e D (LGBI 2015 no 250).

Il modulo C è destinato alla determinazione di chi è in ultima analisi l'avente diritto economico sul soggetto di diritto (art. 11a e art. 12 cpv. 7 SPV). Nel modulo T vengono riportate tutte le persone fisiche nelle rispettive funzioni e la cerchia dei beneficiari relativamente a soggetti di diritto discrezionali. Infine il modulo D serve a documentare i destinatari della distribuzione degli utili e a registrare l'entità e l'anno di ciascuna distribuzione (art. 12 SPV). Oltre a questi dati, nei moduli vengono rilevate ulteriori informazioni.

I tali dati registrati vengono inoltrati, se previsto dalla legge sullo scambio di informazioni, all'amministrazione fiscale del Liechtenstein, che li invierà successivamente all'autorità fiscale estera autorizzata a riceverli. Nel quadro delle due fasi di trasmissione dei dati, sono previste per legge delle possibilità di rettifica per eventuali dati inesatti. Le prime comunicazioni da parte dell'amministrazione fiscale del Liechtenstein all'autorità estera autorizzata alla ricezione avverranno nel 2017 per l'anno 2016.

Mentre le modifiche implementate con il 1o livello si applicano a tutte le relazioni d'affari esistenti, per quelle implementate nel 2o livello occorre fare delle distinzioni. Nel caso delle relazioni d'affari esistenti al 1o gennaio 2016, il nuovo regime si applica

solo quando è necessario ripetere la procedura di determinazione e verifica dell'identità del soggetto avente diritto economico. Tuttavia si applica solo alla modifica che ha determinato tale necessità. Per motivi organizzativi, alla prima ripetizione della procedura di determinazione e verifica dell'identità del soggetto avente diritto economico per una determinata relazione d'affari, è necessario però ripresentare per intero la documentazione con il modulo C o T. La documentazione delle fattispecie per le quali non ci sono stati cambiamenti può avvenire normalmente anche in base all'attuale regime, tuttavia si consiglia di specificarlo in maniera chiara nei moduli.

Infine si segnala che la nuova normativa implementata nel quadro del 2o livello deve essere applicata fino alle scadenze prestabilite utilizzando il corrispondente modulo ai sensi dell'art. 11a cpv. 2 SPV per tutte le relazioni d'affari esistenti al

1o gennaio 2016. Le scadenze determinanti sono il 31 dicembre 2018 per le relazioni d'affari con obblighi di diligenza rafforzati e il 31 dicembre 2020 per tutte le altre relazioni.

DISCLAIMER:

Si sottolinea che data la sinteticità del presente articolo, non è possibile trattare la materia in modo completo. Pertanto la presente pubblicazione non può sostituire una consulenza tecnica, alla quale consigliamo di ricorrere per la valutazione del singolo caso. Gli autori declinano qualsiasi responsabilità o eventuali responsabilità specificatamente riferite al presente articolo.

Autore: Martin Zois, Gasser Partner Rechtsanwälte

Knowledge box

CRS – Common Reporting Standard

Crea una base multilaterale per lo scambio reciproco di informazioni potenzialmente rilevanti a fini fiscali.

Legge sullo scambio di informazioni

Recepisce il CRS a livello nazionale nel Principato del Liechtenstein, che ha aderito alla cosiddetta Early Adopter Initiative. È in vigore dal 31 dicembre 2015.

SPG/SPV

Per effetto della legge sullo scambio di informazioni era necessario adeguare l'attuale regime in materia di obbligo di diligenza, che era sostanzialmente finalizzato alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e che recepiva in particolare le direttive dell'Unione europea sull'antiriciclaggio. D'ora in avanti l'SPV funge anche da base per la raccolta di dati potenzialmente rilevanti a fini fiscali.

Controlling person

Persona fisica definita dal CRS (e denominata «soggetto controllante» nella legge sullo scambio di informazioni) che controlla un soggetto di diritto.

Soggetto avente diritto economico

Cerchia di soggetti definita dall'art. 3 SPV non sovrapponibile alla controlling person, ma più ampia.

Modulo C

Modulo previsto dall'SPV per la documentazione della persona fisica che è in ultima analisi l'avente diritto economico sul soggetto di diritto ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. a SPV. Comprende infine anche dati rilevanti a fini fiscali. Normalmente utilizzato tra gli altri per le corporazioni, per le Anstalt strutturate come corporazioni e le società senza personalità.

Modulo T

Modulo previsto dall'SPV per la documentazione della persona fisica che è in ultima analisi l'avente diritto economico sul soggetto di diritto ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. a SPV. Comprende infine anche dati rilevanti a fini fiscali. Normalmente utilizzato tra gli altri per fondazioni, fiduciarie e Anstalt strutturate analogamente alle fondazioni.

Modulo D

Modulo destinato alla documentazione dei destinatari della distribuzione degli utili e dell'entità della distribuzione nel caso di soggetti di diritto organizzati in modo discrezionale, di pubblica utilità o di beneficenza ai sensi dell'art. 12 SPV. Comprende infine anche dati rilevanti a fini fiscali.